

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4797 del 02/09/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO RIAZZONE NEI COMUNI DI CASALGRANDE (RE) E SCANDIANO (RE) - PRATICA 23792/2026 - PROCEDIMENTO RE26T0038 TITOLARE: F.E.R. S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4990 del 01/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **RIO RIAZZONE** NEI COMUNI DI **CASALGRANDE (RE)** E **SCANDIANO (RE)** - PRATICA **23792/2026** - PROCEDIMENTO **RE26T0038**

TITOLARE: F.E.R. S.R.L.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la L.R. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*

Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- *la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 24/07/2026 registrata al PG/2026/135997 del 24/07/2026 con cui F.E.R. S.R.L., C.F./P.IVA 02080471200 ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di m 21 del Rio Riazzone nei Comuni di Casalgrande (RE) e Scandiano (RE), ad uso ponte ferroviario e relativo accesso alle aree limitrofe per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, individuata al foglio 12 area non censita a fronte del mappale 143 in Comune di Casalgrande (RE) e foglio 31 area non censita a fronte del mappale 86 in Comune di Scandiano (RE);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 222 del 12/08/2026 senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2026/141814 del 03/08/2026, che ha dettato le

prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che:

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- le opere di cui al presente provvedimento di concessione rientrano fra gli interventi inerenti la ferrovia pubblica e pertanto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1912 n. 1447, per le stesse si può applicare l'esenzione del canone di concessione;
- F.E.R. S.R.L. rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è esentato dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

DATO ATTO che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a F.E.R. S.R.L., C.F./P.IVA 02080471200 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Riazzone, di m 21, nei Comuni di Casalgrande (RE) e Scandiano (RE), catastalmente identificata al foglio 12 area non censita a fronte del mappale 143 in Comune di Casalgrande (RE) e foglio 31 area non censita a fronte del mappale 86 in Comune di Scandiano (RE), per uso ponte ferroviario e relativo accesso alle aree limitrofe per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, codice pratica RE26T0038;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2044**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/09/2026 (PG/2026/157130 del 01/09/2026);
4. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
5. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Demanio Idrico - Sezione Territoriale Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a F.E.R. S.R.L., C.F./P.IVA 02080471200 (cod. pratica RE26T0038).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Riazzone, individuata al foglio 12 area non censita a fronte del mappale 143 in Comune di Casalgrande (RE) e al foglio 31 area non censita a fronte del mappale 86 in Comune di Scandiano (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m 21, è destinata ad uso ponte ferroviario e relativo accesso alle aree limitrofe per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Le opere di cui al presente provvedimento di concessione rientrano fra gli interventi inerenti la ferrovia pubblica e pertanto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1912 n. 1447, per le stesse si può applicare l'esenzione del canone di concessione.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Essendo il F.E.R. S.R.L. un soggetto pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2044.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione

all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi

d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2026/141814 del 03/08/2026 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Reggio Emilia, che viene allegato come atti endo-procedimentali al presente provvedimento.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli

abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA



SETTORE COORDINAMENTO SICUREZZA TERRITORIALE

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE BACINI IDROGRAFICI ENZA-CROSTOLO-TRESINARO

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a. **ARPAE Sac di Reggio Emilia**

Area Demanio Idrico – Sezione Territoriale Ovest

Sede di Reggio Emilia

Piazza Gioberti, 4

Reggio Emilia 42121

reggioemilia@pec.arpae.it

Riscontro alle note FER Prot. 4091 e 4105 del
24/07/2026

e, p.c.

F.E.R. Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L.

fer@legalmail.it

OGGETTO: Area Demanio Idrico – Rilascio NULLA OSTA IDRAULICO – Pratica N. 21422/2026 - **Procedimento RE26T0031** – Istanza di nuova concessione demaniale per la gestione, l'esercizio e la manutenzione dell'opera di attraversamento e delle relative pertinenze idrauliche, e contestuale proroga di validità del Nulla Osta Idraulico già rilasciato per le opere di cantierizzazione, entrambe le sponde del **Rio Riazzone**, Foglio. 12 mappale 143 fronte in **Comune di Casalgrande** e Foglio 31 mappale 86 fronte in **Comune di Scandiano (RE)**. Richiesta parere ai sensi del R.D. 523/1904, L.R. 7/2004 e L.R. 13/2015.

RICHIEDENTE: FER Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., in persona del Direttore Generale, Ing. Massimo Del Prete (referente per i rapporti operativi e tecnici con l'Ufficio: Ing. Angelo Rufino, Dirigente Area Produzione).

Visti:

- la richiesta di parere idraulico, riferita alla richiesta inoltrata a codesto Ufficio Territoriale da FER Srl e registrata con Prot. 0041255 del 01/07/2026;
- la richiesta di parere idraulico, riferita alla richiesta inoltrata a codesto Ufficio Territoriale, dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna e registrata con Prot. 0041549 del 02/07/2026;
- il Nulla Osta Idraulico già rilasciato da questo Ufficio Territoriale con Prot. 21/07/2026.0046964.U, in relazione alle opere di cantierizzazione per manutenzione straordinaria del ponte, con validità sino al 31/08/2026;

Via Emilia Santo Stefano 25
Email: stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it
Via della Croce Rossa 3

42121 Reggio Emilia tel 0522 407 711
PEC: stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it
42122 Reggio Emilia tel 0522 585 911

a uso interno: DP/		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
/		Classif.					Fasc.			



ISO 9001:2015 n.44678/23/S
Registration n. IT148088



- la nota FER S.r.l. Prot. FER n. 4091 del 24/07/2026, con la quale il richiedente ha presentato istanza di nuova concessione demaniale per la gestione, l'esercizio e la manutenzione dell'opera e delle relative pertinenze, unitamente a richiesta di proroga della validità del Nulla Osta Idraulico di cui alla Pratica N. 21422/2026;
- la nota FER S.r.l. Prot. FER n. 4105 del 24/07/2026, di integrazione alla precedente, con la quale il richiedente ha precisato che l'intestatario e richiedente a tutti gli effetti di legge è il Direttore Generale di FER S.r.l., Ing. Massimo Del Prete, ed ha trasmesso gli elaborati progettuali aggiornati alla Revisione 01;
- la Relazione Idraulica S26077-PE-RE-0007-1 del 20/07/2026, a firma del tecnico incaricato, trasmessa a corredo dell'istanza, contenente il modello idraulico del Rio Riazzone (HEC-RAS 6.6) e la verifica di compatibilità idraulica dell'opera per TR = 20 anni (fase di cantiere) e TR = 200 anni (verifica dell'opera a regime), nonché il dimensionamento della protezione spondale in massi ciclopici;
- la documentazione progettuale redatta dal richiedente dalla quale si evince che risulta necessario effettuare un intervento di manutenzione straordinaria del ponte linea ferroviaria FER Reggio Emilia-Sassuolo, al km 07+508, per la riparazione delle sottostrutture e di ripristino superficiale dell'intradosso dell'impalcato con annessa protezione idraulica a valle dell'infrastruttura;

Tenuto conto:

- la Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 in particolare l'art. 13, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
- la delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge", in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
- il PAI e la Direttiva dell'Autorità di bacino del Fiume Po contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", approvata con deliberazione del Comitato

Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 ed aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006 e l'approvazione di un "aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po" (da ora in avanti denominata Direttiva PAI) e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia, con Decreto n. 49/2022;

- il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale ed approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;
- Decreto 32/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po: Art. 65, comma 7 e art. 68, comma 4ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Adozione di misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023, Allegato 9: "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica dei ponti e delle infrastrutture";
- la D.G.R. N. 714 del 09/05/2022, "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del Demanio idrico", ai sensi della legge n. 13/2015;
- il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare gli artt. 12, 93 e seguenti, nonché l'art. 96, comma f);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia 2019;
- l'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, decreto 17 gennaio 2018 e la relativa CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.

Considerato che:

- il richiedente ha rappresentato che le opere di manutenzione straordinaria del ponte comportano l'allestimento di un cantiere articolato in un'area di stoccaggio e in un'area di lavoro in prossimità dell'impalcato, secondo le fasi già esaminate ai fini del Nulla Osta di cantierizzazione in premessa richiamato;
- è prevista una difesa sponale e di fondo in massi ciclopici posta a valle dell'infrastruttura, realizzata secondo le linee guida dell'Autorità distrettuale di Bacino, con massi ciclopici di massa compresa tra 1000 e 3000 kg intasati con uno strato di 50 cm di calcestruzzo, quale

pertinenza idraulica permanente dell'opera;

- il dimensionamento della protezione spondale in massi ciclopici risulta verificato per il masso di pezzatura minima; il modello monodimensionale non risulta tuttavia pienamente rappresentativo delle tensioni locali di impatto e dei fenomeni vorticosi tridimensionali nella vasca di dissipazione, ove sono state calcolate velocità di 3,65–4,40 m/s e tensioni di taglio sino a 244 N/m²;
- dalla Relazione Idraulica S26077-PE-RE-0007-1 del 20/07/2026, redatta con modello HEC-RAS 6.6, si evince che il ponte, nell'assetto oggetto di manutenzione straordinaria, risulta idraulicamente compatibile per un evento di piena con tempo di ritorno $TR = 200$ anni ($Q_{200} = 30,5 \text{ m}^3/\text{s}$), con livello idrico in corrispondenza del ponte pari a 102,91 m s.l.m. e un franco di circa 1,29 m rispetto all'intradosso dell'impalcato (quota +104,20 m s.l.m.), in conformità ai criteri di cui all'Allegato 9 del Decreto 32/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- a completamento dell'opera di manutenzione straordinaria, il richiedente necessita di regolarizzare, mediante apposita concessione demaniale, la presenza, la gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di attraversamento e delle relative pertinenze idrauliche sul Rio Riazzone;
- la Revisione 01 degli elaborati progettuali, trasmessa con nota Prot. FER n. 4105 del 24/07/2026, mantiene sostanzialmente inalterati i contenuti tecnici già esaminati, essendo le integrazioni finalizzate unicamente alla definizione delle aree di occupazione temporanea di terreni privati limitrofi necessarie alla cantierizzazione;

Preso atto:

- che le opere di cantierizzazione sono state autorizzate con il Nulla Osta Idraulico già rilasciato da questo Ufficio, con validità sino al 31/08/2026;
- che, con nota Prot. FER n. 4091 del 24/07/2026, integrata con nota Prot. FER n. 4105 del 24/07/2026, il richiedente ha rappresentato la necessità di ottenere, oltre alla proroga del Nulla Osta già rilasciato, anche una concessione demaniale a regolarizzazione della gestione, dell'esercizio e della manutenzione dell'opera di attraversamento e delle relative pertinenze idrauliche, in ragione dei tempi tecnici necessari al completamento delle lavorazioni;
- che l'intestatario e richiedente a tutti gli effetti di legge della pratica è il Direttore Generale di FER S.r.l., Ing. Massimo Del Prete, mentre l'Ing. Angelo Rufino è stato indicato quale referente operativo per i rapporti con questo Ufficio;



Per quanto sopra premesso, ai sensi del R.D. 25/7/1904 n.523 e s.m.i., nel rispetto della normativa in materia, nei limiti di competenza di questo Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla richiesta in oggetto e contestualmente si rilascia:

IL NULLA OSTA

ai soli fini idraulici, alla domanda di concessione demaniale per la gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera di attraversamento (ponte ferrovia Reggio Emilia-Sassuolo, km 07+508) e delle relative pertinenze idrauliche, entrambe le sponde del **Rio Riazzone**, Foglio. 12 mappale 143 fronte in **Comune di Casalgrande** e Foglio 31 mappale 86 fronte in **Comune di Scandiano (RE)**, con le seguenti prescrizioni:

- le attività che il presente Nulla Osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del concessionario;
- il parere positivo è accordato specificatamente alle caratteristiche geometriche e tecniche evinte dagli elaborati progettuali presentati, che diventano parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegati, e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
- ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni dovrà essere nuovamente autorizzata da questo Ufficio;
- il concessionario è responsabile della corretta manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree demaniali e delle opere che insistono sulle stesse, ivi comprese le sezioni d'alveo a monte e a valle del manufatto e le opere di difesa idraulica esistenti;
- il concessionario dovrà mantenere costantemente pulito l'alveo, nel tratto di propria pertinenza, da vegetazione infestante e pericolante, a salvaguardia dell'officiosità idraulica del corso d'acqua, provvedendo altresì alla rimozione di ogni ostacolo e materiale flottante che possa comprometterne il regolare deflusso;
- le attività di manutenzione **ordinaria e straordinaria di cui ai punti precedenti si intendono già autorizzate in forza del titolo concessorio di cui al presente atto**; resta comunque **fermo l'obbligo per il concessionario di darne preventiva comunicazione allo scrivente Ufficio Territoriale ogni qual volta si intenda intervenire**;
- dovrà in ogni caso essere garantito l'accesso alle aree demaniali interessate al personale idraulico competente, nonché a mezzi e imprese da questo incaricate;
- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area e delle opere possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed

eventuali fruitori; è esclusa qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo per eventuali danni causati da piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali;

- sono a carico del concessionario i danni alle aree, materiali e/o opere in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua; il concessionario si impegna a provvedere immediatamente, e a proprie spese, alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate, se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici, e non avrà nulla a pretendere dallo scrivente UT.

In particolare, per:

1. Prescrizioni per la gestione dell'opera di attraversamento

- a) Questo Ufficio non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
 - b) il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, lato corso d'acqua, un cartello con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato;
 - c) in caso di evento di piena e di emissione di allerta meteo ARANCIONE o ROSSA nella zona d'intervento da parte della Regione Emilia-Romagna, il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute di eventuali operatori presenti, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08, ed è tenuto a rimuovere dall'alveo materiali e attrezzature che possano costituire ostacolo al deflusso delle acque;
 - d) il concessionario è obbligato a seguire quanto dichiarato nell'elaborato denominato "Procedura della gestione dell'allerta meteo" e a tenersi informato sulle previsioni di piena, anche tramite i bollettini di Allerta Meteo della Regione Emilia-Romagna, reperibili al sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
 - e) il concessionario è responsabile della sicurezza dell'opera durante gli eventi di piena e dovrà a tal fine valutare, in raccordo con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, l'eventuale chiusura al transito della linea ferroviaria Reggio Emilia-Sassuolo in corrispondenza del ponte, ove le condizioni idrometriche del Rio Riazzone lo rendano necessario a tutela della pubblica incolumità;**
 - f) dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del concessionario, tutte le misure indispensabili alla tutela della pubblica incolumità, in considerazione del fatto che l'opera ricade all'interno dell'area di deflusso della piena, con possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici.
2. Prescrizioni per la difesa longitudinale e del fondo in massi ciclopici (pertinenza idraulica)
- g) specificatamente alle caratteristiche geometriche e tecniche evinte dagli elaborati allegati



all'istanza (che diventano parte integrante del presente atto), si richiama, per quanto applicabile e adattabile, la tipologia di difese longitudinali e trasversali contenuta nella Direttiva PAI a garanzia della stabilità strutturale dell'opera;

- h) la fondazione dell'opera dovrà essere realizzata alla profondità di almeno mt 1,50 dall'attuale fondo alveo, al fine di evitare fenomeni di erosione e successivo scalzamento al piede della stessa;
- i) la parte in elevazione dovrà essere eseguita garantendo la stabilità del masso ciclopico e mantenendo l'attuale allineamento con la sponda sx e dx nel tratto immediatamente a monte e valle della difesa, onde evitare il restringimento della sezione idraulica del Rio Riazzone;
- j) dovrà essere predisposto un adeguato ammorsamento dell'opera alla sponda naturale, a garanzia della stabilità e al fine di evitare fenomeni di erosione/aggiramento legati a eventi di piena;
- k) le opere si intendono eseguite a cura e spesa del concessionario, che rimane, sotto il profilo civile e penale, unico responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse e dalla loro manutenzione;
- l) i massi di protezione svolgono unicamente funzione idraulica di protezione della sponda e del fondo; è prescritto che non siano asportati inerti dall'alveo e che il materiale movimentato rimanga all'interno delle aree demaniali del Rio Riazzone.
- m) tenuto conto che il modello monodimensionale utilizzato non risulta pienamente rappresentativo delle tensioni locali di impatto e dei fenomeni vorticosi tridimensionali nella zona della vasca di dissipazione, il concessionario dovrà provvedere al monitoraggio periodico dello stato della protezione spondale in massi ciclopici e segnalare tempestivamente a questo Ufficio eventuali fenomeni di erosione o dissesto localizzato;
- n) a lavori ultimati, il concessionario dovrà trasmettere a questo Ufficio idonea documentazione fotografica e le sezioni as-built dell'opera di difesa realizzata, al fine di consentire la verifica di conformità agli elaborati progettuali approvati e alle prescrizioni di cui al presente atto.

Inoltre, vengono elencate le seguenti disposizioni finali:

- Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale, l'Agenzia STPC e lo scrivente Ufficio da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente atto;



- l'Agenzia STPC, l'Amministrazione Regionale e lo scrivente Ufficio restano sollevati da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi a seguito delle lavorazioni di manutenzione e/o utilizzo del ponte sul Rio Riazzone oggetto del presente atto;
- resta salva la facoltà dello scrivente Ufficio di richiedere l'immediata sospensione delle attività di manutenzione qualora le stesse risultino non conformi a quanto sopra prescritto o pregiudizievoli per la sicurezza idraulica del corso d'acqua.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ing. Federica Pellegrini
(firmato digitalmente)

FM/AT Allegato 1 – Localizzazione area demaniale
 Allegato 2 – Layout di Cantiere
 Allegato 3 – Sezione di progetto difesa longitudinale

Allegato 1 – Localizzazione area demaniale

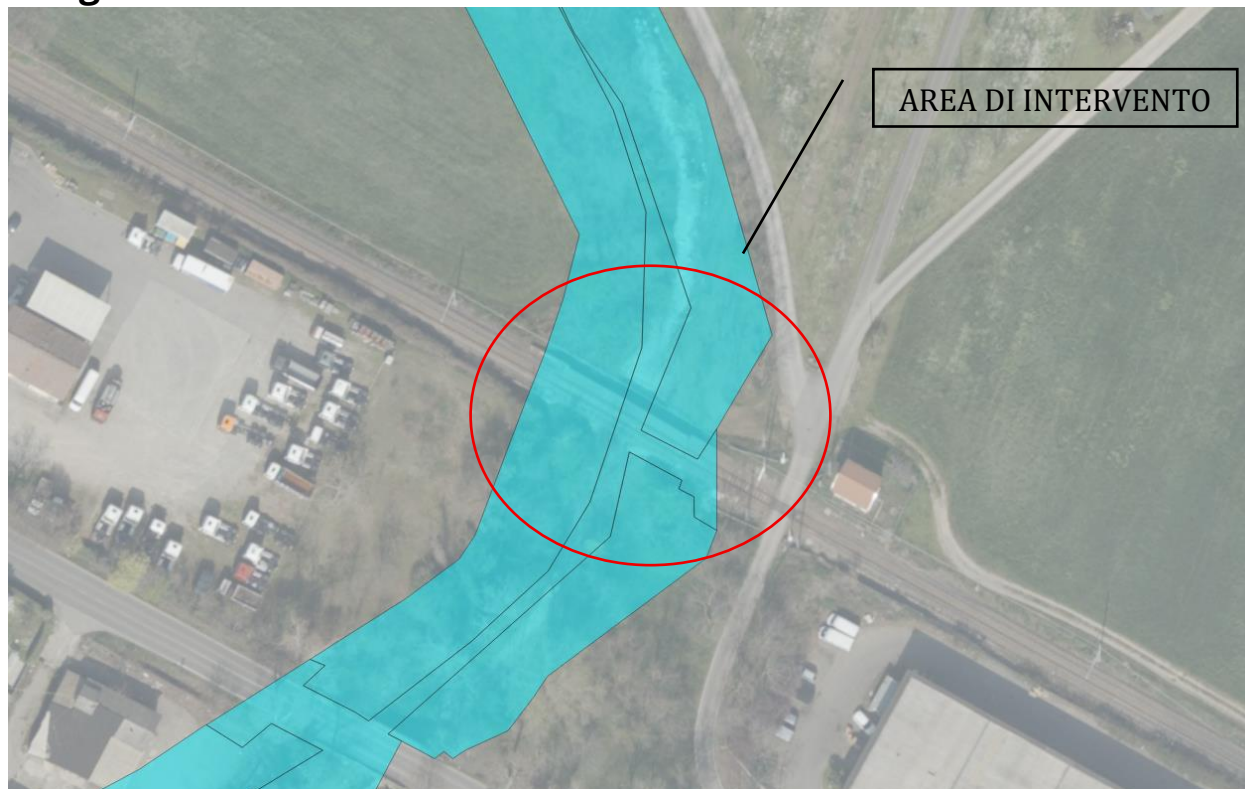
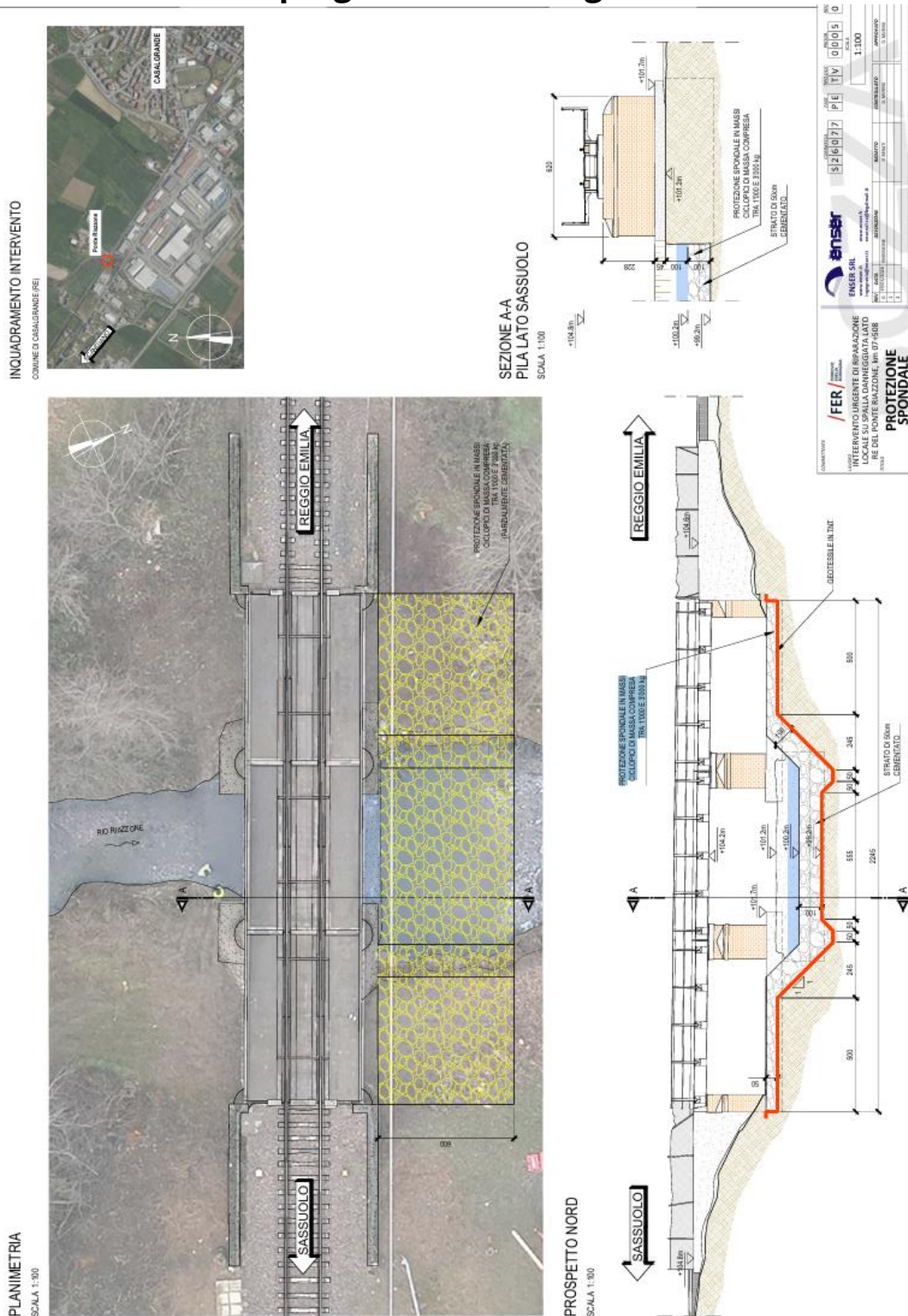


Figura 1. Limiti Area Demaniale (AZZURRO) rispetto area oggetto di Nulla Osta Idraulico

Allegato 2 – Layout di cantiere



Allegato 3 – Sezione di progetto difesa longitudinale



La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.